

# **CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE ZONA VALDARNO INFERIORE**

**COMUNI DI:  
CASTELFRANCO DI SOTTO –MONTOPOLI V/A–  
SAN MINIATO - SANTA CROCE S/A**

## **REGOLAMENTO**

### **INDICE**

**Art. 1 - OGGETTO**

**Art. 2 - SEDE**

**Art. 3 - COMPOSIZIONE**

**Art. 4 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA**

**Art. 5 - PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE**

**Art. 6 - CONCERTAZIONE**

**Art. 7 - FUNZIONI E COMPITI**

**Art. 8 - CONVOCAZIONE**

**Art. 9 - ORDINE DEL GIORNO**

**Art. 10 - QUORUM E VOTAZIONI**

**Art. 11 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

**Art. 12 – SISTEMA DI GOVERNANCE ZONALE**

**Art. 13 - ONERI**

**Art. 14 - NORME DI RIFERIMENTO**

**Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 16 - VERIFICA**

## **Art. 1 OGGETTO**

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona del Valdarno Inferiore è istituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.G.R. del 30 luglio 2013, n. 41/R "Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e successive modificazioni e integrazioni, e alla D.G.R. n. 584 del 21/06/2016, in riferimento all'articolo 6 ter, della LR 32/2002: "Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione".

2. L'ambito territoriale di riferimento della zona educativa è determinato, normalmente, in base a quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge Regionale n. 32/2002; il Comune che, anche in riferimento alla normativa regionale vigente, intende aderire ad una zona diversa rispetto a quella di attuale appartenenza, definita dalla sopra citata deliberazione, dovrà formalizzare tale scelta con atto deliberativo e comunicarla alle Conferenze Zonali interessate e alla Regione.

3. Ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2, della L.R. n. 32/2002, la Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Zona del Valdarno Inferiore disciplina con regolamento il proprio funzionamento.

## **Art. 2 SEDE**

1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione della Zona del Valdarno Inferiore ha sede presso il Comune di appartenenza del Presidente, individuato ai sensi del successivo articolo 4.

2. Può essere convocata in una sede diversa previo accordo tra i componenti della stessa.

## **Art. 3 COMPOSIZIONE**

1. La Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Zona del Valdarno Inferiore, di seguito "Conferenza", è formata dagli Assessori competenti nelle materie disciplinate dalla L.R.T. n. 32/2002 e successive modificazioni e integrazioni. Ove tale sfera di competenza corrisponda a più di un assessore, l'Ente aderente individua l'assessore titolare, fatta salva la possibilità di prendere parte alle sedute anche da parte degli altri assessori competenti, senza diritto di voto. Nel caso di assenza dell'assessore titolare questi può individuare il suo sostituto mediante delega.

2. La Provincia partecipa ai lavori della Conferenza con funzioni di raccordo programmatico provinciale con un proprio rappresentante secondo quanto

previsto dall'articolo 6-ter, comma 5 della L.R. 32/2002 e successive modifiche.

3. Partecipa ai lavori della Conferenza un rappresentante della Rete scolastica zonale al fine di garantire il raccordo e la concertazione con il territorio e con le Istituzioni scolastiche autonome, come previsto dall'articolo 6-ter, comma 5 dalla L.R. 32/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 4 PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA**

1. Il Presidente ed il Vicepresidente della Conferenza sono eletti in apposita riunione convocata dal Sindaco del Comune della zona con il maggior numero di abitanti.

2. Per la validità della riunione di cui al punto precedente è richiesta la presenza di almeno due terzi dei voti assegnati alla Conferenza con le modalità previste al successivo articolo 10.

3. L'elezione avviene con votazione a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.

4. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente:

- rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni;
- convoca, anche su richiesta formale e motivata di almeno un terzo dei componenti, le riunioni della Conferenza e ne definisce l'ordine del giorno;
- presiede e coordina i lavori della Conferenza;
- assicura il raccordo con le Conferenze di Servizio - permanenti e tematiche - di cui al successivo art. 6;
- armonizza, con gli indirizzi generali della Conferenza, le decisioni e le azioni dei Comitati di Programmazione, di cui al successivo art. 12, attraverso il raccordo con il loro Presidente;
- provvede alla convocazione, su proposta del Coordinatore della struttura tecnica di supporto, delle Conferenze di Servizio tematiche, attuate con le modalità e nelle materie indicate nel successivo art. 6;
- dà esecuzione alle determinazioni approvate dalla Conferenza;
- partecipa, come componente di diritto, al Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, di cui all'articolo 5 del protocollo d'intesa tra ANCI-UNCCEM-URPT del 17/05/04.

5. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per tutta la durata del proprio mandato.

#### **Art. 5 PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE**

1. La Regione definisce le scelte strategiche attraverso il Programma

Regionale di Sviluppo.

2. La Conferenza definisce le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando ed armonizzando l'azione dei comuni che la compongono sulla base dei bisogni e delle caratteristiche delle risorse e delle opportunità dell'intero territorio della zona come stabilito dal DGR 584/2016 alla L.R. 32/2002 art 6 ter "Criteri generali per il funzionamento delle conferenze zonali per l'Educazione e l'Istruzione".

3. Le Conferenze elaborano in accordo con i Comuni proposte di piano - come di seguito definite all'art. 12 -, così come stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, definendole entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Le proposte vengono condivise nell'ambito di un processo di concertazione che coinvolge i soggetti del territorio, in particolare le istituzioni scolastiche autonome e le parti sociali, come definito al successivo articolo 6.

## **Art. 6 CONCERTAZIONE**

1. La Conferenza garantisce il confronto continuativo con le rappresentanze espressive delle istituzioni scolastiche autonome, pubbliche e paritarie, per tutto quanto concerne l'offerta locale integrata del sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie, come definito al precedente articolo 3.

2. Il confronto di cui al precedente comma 1, eventualmente aperto ad altre istituzioni e associazioni operanti nel sistema, si realizza attraverso la convocazione di Conferenze di Servizi (Assemblee), finalizzate alla discussione e individuazione delle esigenze del territorio, in relazione alla stesura dei piani pluriennali ed annuali di zona, per le materie attribuite alle competenze della Conferenza.

In particolare le Conferenze di Servizio assumono le seguenti forme:

- Conferenze di Servizio "permanenti", di composizione tecnico-politica, coincidenti con i Comitati per la Programmazione di cui al successivo art. 12;
- Conferenze di Servizio "tematiche", convocate quando previsto dalla normativa o quando funzionale all'esercizio delle competenze attribuite.

3. Inoltre, nell'ottica della cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano come entità riconosciute nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione e del lavoro, sono interlocutori privilegiati dell'attività della Conferenza:

- la A.U.S.L. Toscana Centro;
- le Società della Salute della Zona Valdarno Inferiore;
- le associazioni del privato sociale per i servizi alla prima infanzia e per l'educazione non formale per l'infanzia e l'adolescenza;
- le agenzie formative accreditate per l'educazione degli adulti e per i progetti di offerta integrata istruzione-educazione;
- le categorie economiche;

- le parti sociali;
- le associazioni sportive.

## **Art. 7 FUNZIONI E COMPITI**

1. La Conferenza partecipa alla definizione degli indirizzi provinciali previa concertazione definita al precedente articolo 6, formulando proposte e indicazioni secondo quanto definito dalla normativa regionale e dal protocollo d'intesa tra ANCI-UNCHEM-URPT del 17/05/04.

2. La Conferenza, in raccordo agli indirizzi regionali, approva i Piani Educativi Zonali, i Piani del Diritto allo Studio, dell'Educazione degli Adulti e dell'Educazione Ambientale, e del Coordinamento Gestionale Pedagogico Zonale che riguardano la programmazione degli interventi di competenza zonale e comunale, così come individuati dalla normativa statale e regionale vigente.

3. La Conferenza, sulla base degli indirizzi regionali e dei piani individuati al punto precedente approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi, ossia i Piani:

- di lavoro del coordinamento gestionale e pedagogico zonale
- per gli interventi di educazione non formale degli adulti;
- per la definizione dei Piani Educativi Zonali;
- per l'organizzazione della rete scolastica;
- per la definizione di eventuali proposte alla Regione, e di raccordo con i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (di seguito CPIA) in merito agli interventi sperimentali di integrazione formazione professionale-istruzione nell'obbligo formativo;
- per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo, assegni di studio e borse di studio.
- per gli interventi di educazione ambientale;

4. La Conferenza approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi per gli interventi non espressamente previsti al comma 3, ma la cui competenza funzionale è attribuita ai Comuni dalla normativa statale o regionale.

5. La Conferenza partecipa, con il suo Presidente, ai lavori del Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, che ratifica le proposte definitive zonali e provinciali.

6. La Conferenza esercita funzioni di promozione, verifica e controllo delle attività di competenza, riferite al proprio territorio.

## **Art. 8 CONVOCAZIONE**

1. La Conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti, mediante avviso scritto, con comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'avviso deve pervenire presso ciascuna Amministrazione Comunale e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
4. Nei casi di urgenza la Conferenza può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 48 ore prima della seduta con posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

### **Art. 9 ORDINE DEL GIORNO**

1. Con la convocazione è trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo a precedenti ordini del giorno per gli argomenti non esauriti nella seduta precedente.
2. Al primo punto dell'ordine del giorno è iscritto il verbale della seduta precedente per l'approvazione.

### **Art. 10 QUORUM E VOTAZIONI**

1. A ciascun Assessore componente la Conferenza è attribuito un numero di voti determinato, per il 50%, in base al peso percentuale dei propri abitanti sul totale della zona, e per il restante 50%, in parti uguali tra tutti i Comuni della zona.
2. Ai fini della determinazione del numero dei voti si utilizzano i dati relativi alla popolazione residente.
3. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza dei voti assegnati alla stessa.
4. Per le deliberazioni di natura straordinaria, quali l'elezione del Presidente e del Vicepresidente o l'adozione e le modifiche del regolamento, la Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino i due terzi dei voti assegnati alla Conferenza.
5. La Conferenza delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni

6. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.

## **Art. 11 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

1. Di norma le sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il Presidente constata la validità delle sedute, secondo i criteri di cui al precedente articolo 10, e apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'assistenza alle sedute della Conferenza è assicurata da un Segretario verbalizzante che è assicurato dalla Struttura tecnica di supporto che redige e sottoscrive un verbale in cui sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute, le dichiarazioni di voto, le determinazioni assunte.
4. I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico, sono conservati presso il Comune ove ha sede la Conferenza ed approvati alla seduta successiva.
5. Le deliberazioni e i verbali della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmate dal Presidente e sono conservate agli atti presso la Segreteria della Conferenza Zonale.
6. Gli Assessori componenti la Conferenza possono richiedere la presenza durante lo svolgimento della seduta di dipendenti dei Comuni, o di consulenti affinché diano informazioni o svolgano relazioni sugli argomenti in discussione di loro competenza.
7. Le deliberazioni/i verbali assunte/i dalla Conferenza sono trasmesse ove ritenuto opportuno per conoscenza, a cura della struttura tecnica organizzativa, alla Provincia di Pisa.

## **Art. 12 SISTEMA DI "GOVERNANCE ZONALE"**

1. A supporto dell'attuazione di quanto definito dalla normativa di settore, e in particolare ai fini del consolidamento del sistema regionale integrato per il diritto all'apprendimento, la Zona fa proprio lo schema di "governance zonale", organizzato in relazione alle competenze e obiettivi propri di ciascun organismo e struttura, allegato al presente atto.
2. Rispetto a tale allegato, per quanto non definito nel presente testo, fatte salve quindi le funzioni e le competenze proprie della Conferenza Zonale e del Presidente della Conferenza, come delineate nei precedenti artt. 4, 6 e 7, si precisa quanto segue:

### **COMITATI DI PROGRAMMAZIONE:**

- COMITATO LOCALE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
- COMITATO TECNICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Nell'ambito delle funzioni di concertazione e cooperazione, di competenza della Conferenza Zonale, operano i Comitati di programmazione.

I Comitati di programmazione curano, nelle rispettive aree di competenza, gli atti di programmazione ed il raccordo con le varie strutture.

Assumono la connotazione di Conferenze di Servizio permanenti. Sono presieduti da un componente della Conferenza Zonale e sono composte da tecnici e responsabili dei Comuni della Zona, nonché da esperti e rappresentanti delle diverse istituzioni e associazioni.

La composizione dei Comitati di programmazione varia a seconda delle materie di rispettiva competenza e coincide con i soggetti nominati in relazione alla istituzione degli stessi. Per le procedure di funzionamento di tali organismi si rinvia a quanto definito nel protocollo di intesa per la gestione del Centro Risorse Educative e Didattiche

Per le competenze si procede ad una loro sintetica descrizione:

#### Comitato Locale per l'Educazione degli Adulti

- ha funzioni di programmazione e concertazione in materia di educazione degli adulti in raccordo con il CPIA;
- predispone il Piano pluriennale ed il Programma annuale delle attività, correlato al relativo Piano finanziario, eventualmente comprensivo di quello del Comitato Tecnico per il Diritto allo Studio;
- esamina la rendicontazione delle spese relative all'anno finanziario precedente, anche al fine di valutare l'eventuale reinvestimento di avanzi di gestione.

La composizione prevede la presenza di un rappresentante dei Servizi Educativi e Scolastici di ogni Comune, il cui nominativo viene individuato con apposita delibera della Conferenza.

#### Comitato Tecnico per il Diritto allo Studio

- ha funzioni di programmazione e concertazione in materia di diritto allo studio, in particolare in ambito di supporto all'autonomia scolastica;
- predispone il Piano annuale delle attività.

La composizione prevede la presenza di un rappresentante dei Servizi Educativi e Scolastici di ogni Comune, il cui nominativo viene individuato con apposita delibera della Conferenza.

#### **STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO:**

La struttura tecnica di supporto ha la funzione di predisporre l'istruttoria, nonché gli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni e ai provvedimenti di competenza della Conferenza.

I componenti della struttura tecnica di supporto - Coordinatore - Gruppo di coordinamento - Referenti di Area - Componenti Tavoli Tecnici di Lavoro - sono nominati dalla Conferenza nella sua prima seduta.



In particolare la struttura tecnica si compone:

#### Coordinatore

Funzioni di competenza:

- coincide di norma con il responsabile della struttura complessa del Comune che esprime il Presidente;
- presiede, coordina e convoca il Gruppo di coordinamento che si riunisce almeno in coincidenza di ciascuna Conferenza Zonale;
- coordina i lavori del Gruppo di coordinamento composto dai Dirigenti/Responsabili di Servizio dei Comuni della Zona;
- svolge funzioni di collegamento e di raccordo tra le varie strutture del sistema di "governance zonale";
- cura i rapporti con il Presidente della Conferenza Zonale e relaziona con gli interlocutori privilegiati indicati nel sistema - Istituzione "La Bottega di Geppetto" - Centro Provinciale per l'Educazione degli Adulti - Società della Salute del Valdarno Inferiore S.d.S.;
- cura le relazioni con gli Enti Istituzionali (Regione, Provincia ...) in qualità di referente zonale incaricato delle procedure amministrative relative al funzionamento della Conferenza Zonale;
- definisce i termini e le modalità di attuazione specifica degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza Zonale;
- cura la predisposizione e attuazione degli atti gestionali di valenza zonale;
- cura la rendicontazione rispetto ai finanziamenti straordinari e verifica l'andamento generale finanziario di cui al successivo art. 13.

#### Gruppo di Coordinamento

Funzioni di competenza:

E' composto dai Dirigenti/Responsabili di Settore/Servizio assegnati ai Comuni della zona e dai Referenti di Area:

- esprime le esigenze e gli indirizzi dell'Ente di appartenenza;
- esprime gli indirizzi derivanti dall'attività di coordinamento dei Tavoli svolta dai Referenti di Area;
- ha un ruolo propulsivo, di indirizzo e di verifica nei confronti delle attività e interventi di competenza dei Tavoli Tecnici di lavoro e dei Referenti di Area;
- decide sulle proposte elaborate dai Referenti di Area e dai Tavoli Tecnici di Lavoro;
- informa la Conferenza Zonale, per il tramite del Coordinatore, dei lavori predisposti dai Tavoli Tecnici di lavoro e dai Referenti di Area;
- valuta, per il tramite dei Referenti di Area, quanto trattato nei Tavoli tecnici di lavoro a composizione mista.

#### Referenti di Area

In ottemperanza alla DGR 584/2016 sono individuati due Organismi di Coordinamento Zonale, ovvero il Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale e il Coordinamento Zonale Educazione Scuola con le seguenti funzioni di competenza per ognuna delle quali è individuato un Referente:

#### **COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE:**

Area Infanzia

L'organismo di Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale svolge le seguenti funzioni:

- a) supporta la Conferenza Zonale nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
- b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi;
- c) definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
- d) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- e) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

L'organismo è presieduto dal Referente di Area Infanzia ed in esso trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi.

La struttura ristretta è composta dalle seguenti figure:

- Direttore del Centro di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia la Bottega di Geppetto - individuato quale soggetto attuatore - per le funzioni di coordinamento generale ed il raccordo tra i vari soggetti/organismi facenti parte del sistema;
- Referenti, con titoli e professionalità adeguate (art. 15 Regolamento Regione Toscana 41/R del 2013), nominati da ciascun Comune della Zona e che abbiano assegnate le funzioni di coordinamento della rete dei servizi comunali;
- Referente del Centro di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia la Bottega di Geppetto con funzioni di supporto al funzionamento della struttura.

La struttura allargata è integrata con i referenti delle singole unità d'offerta e con i coordinatori pedagogici nominati dai soggetti titolari dei servizi privati attivi nei quattro Comuni della Zona.

In particolare le attività della struttura di Coordinamento si sostanziano nei seguenti ambiti:

- rilevazione ed analisi dei dati informativi relativi al sistema integrato dei servizi;
- rilevazione ed analisi dei bisogni con elaborazione delle ipotesi di intervento;
- predisposizione documentazione per l'aggiornamento del quadro regolamentare;
- elaborazione ed aggiornamento della "carta dei servizi" zonale;
- azioni di supporto all'integrazione tra servizi pubblici e privati attivi nei quattro comuni, favorendo lo scambio ed il confronto all'interno della rete;
- svolgimento delle funzioni relative alla regolazione e controllo del sistema mediante i procedimenti di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento e le funzioni di vigilanza, nell'ambito della commissione zonale multiprofessionale;
- progettazione dei percorsi formativi sulla base dei bisogni rilevati e monitoraggio sull'efficacia delle azioni formative promosse a livello zonale;
- elaborazione di un piano di azioni condivise e progettazione di esperienze nell'ambito della continuità educativa 0-6 anni;
- elaborazione di interventi e progetti di supporto alla genitorialità e di

educazione familiare.

Il Coordinamento viene finanziato attraverso i contributi dei Comuni aderenti, ai quali possono integrarsi eventuali contributi della Provincia, della Regione e di altri soggetti istituzionali, anche attingendo a procedure/forme di finanziamento eventualmente previste dalla normativa di settore per le c.d. "azioni di sistema".

La partecipazione finanziaria di ciascun Comune aderente è determinata sulla base della popolazione residente da 0 a 6 anni, in particolare la stessa viene definita contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario annuale delle attività.

Il costo annuale delle funzioni è così composto:

- spese generali della struttura per il funzionamento del coordinamento;
- monte orario dei coordinatori per le attività zonali.
- progettazione e realizzazione attività zonali;
- formazione;
- attività gestionali e di coordinamento generale da parte del centro di ricerca e documentazione;
- produzione di materiali documentali.

### **COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA**

Area Educazione degli Adulti;

Area Diritto allo Studio – PEZ;

Area Adolescenza Giovani e servizio civile

È la struttura tecnica specificatamente dedicata all'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza in materia educativa e scolastica e fornisce un supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione degli interventi, anche eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione delle attività e l'erogazione di servizi ai destinatari.

L'organismo garantisce l'integrazione delle iniziative rivolte ai bambini e ragazzi in età scolare tra i diversi Comuni e tra la Zona e le Istituzioni scolastiche o meglio le reti di scuole, al fine di assicurare la coprogettazione tra Comuni e scuole. Garantisce inoltre l'integrazione con i diversi soggetti territoriali operanti in materia.

Agisce in stretta relazione con la Struttura tecnica di supporto zonale.

Rispetto ad ogni area è previsto un Tavolo Tecnico di lavoro.

I referenti di area, ciascuno nella propria materia:

- svolgono funzioni di coordinamento con il Tavolo Tecnico di lavoro;
- informano i referenti comunali presenti nei Tavoli di quanto deciso/proposto dalla Conferenza Zonale e dal Gruppo di coordinamento;
- convocano i Tavoli Tecnici di lavoro ogni qualvolta sia necessaria la collaborazione dei referenti comunali;
- curano l'istruttoria delle procedure armonizzando le proposte dei vari Comuni (progetti, convenzioni, atti amministrativi, ecc..).
- partecipano ai Tavoli di lavoro a composizione mista (tavolo sulla immigrazione e tavolo interistituzionale giovani e adolescenza) e riferiscono

ai membri del proprio Tavolo di Lavoro e al Gruppo di coordinamento;

- partecipano al Gruppo di Coordinamento;
- curano la predisposizione e l'istruttoria delle pratiche e della documentazione necessaria in relazione ai vari interventi/azioni, organizzando la propria attività nel rispetto delle scadenze previste.

#### Tavoli tecnici di lavoro

Funzioni di competenza:

- Corrispondono alle quattro aree di lavoro sopra individuate. Sono formati da almeno un Referente per ciascun Comune, nella materia di riferimento, che esprime le istanze del proprio Ente;
- Svolgono l'istruttoria degli atti e procedure afferenti al proprio Ente, sulla base degli indirizzi condivisi nelle varie fasi procedurali, rispettando le modalità ed i tempi previsti;
- Curano il raccordo tra i procedimenti/atti di programmazione approvati in Conferenza Zonale e i successivi atti gestionali di competenza di ciascun Comune.

#### TAVOLI TECNICI DI LAVORO A COMPOSIZIONE MISTA:

- Tavolo sulla immigrazione - costituito con delibera della Giunta del Livello Ottimale del Valdarno Inferiore n. 11 del 25.10.2005. È competente a monitorare l'andamento delle politiche a favore dell'immigrazione nei Comuni del Livello Ottimale. Ai lavori del Tavolo partecipa il Referente dell'Area Educazione degli Adulti;

- Tavolo Interistituzionale Giovani e Adolescenza - promosso quale strumento di progettazione integrata da parte del coordinamento giovani e adolescenza, ha l'obiettivo di sostenere l'integrazione e la coerenza delle azioni rivolte al target di riferimento nel territorio, razionalizzando gli interventi e monitorandone l'efficacia. Ai lavori del Tavolo partecipano i Referenti dell'Area Adolescenza e Giovani.

#### **STRUTTURE/SERVIZI ZONALI COLLEGATI ALLA STRUTTURA DI SUPPORTO:**

Sono definite strutture zonali collegate alla struttura di supporto della conferenza zonale il Centro di Riferimento Zonale per l'Educazione Ambientale (CEA) e il Centro di Risorse Educative e Didattiche (CRED) l'Istituzione Centro di ricerca e documentazione sull'infanzia La Bottega di Geppetto il cui ruolo e funzioni sono definiti nei rispettivi atti di istituzione e funzionamento, ai quali si rinvia:

Centro di Riferimento Zonale per l'Educazione Ambientale (CEA) per la zona del Valdarno

#### Inferiore:

- Deliberazione dell'Articolazione Zonale - Conferenza dei Sindaci - del Valdarno Inferiore n. 2 del 22.03.2005;
- Protocollo di Intesa di Istituzione del Centro - Comuni del Valdarno Inferiore e Provincia di Pisa;

- Deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione del Valdarno Inferiore n. 1 del 30.06.2005.

Centro di Risorse Educative e Didattiche per la zona del Valdarno Inferiore (CRED):

- Deliberazione dell'Articolazione Zonale – Conferenza dei Sindaci – del Valdarno Inferiore n. 3 del 30.05.2002;
- Deliberazione della Conferenza Zonale per l'Istruzione del Valdarno Inferiore n. 2 del 30.06.2005.

Istituzione Centro di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia "La Bottega di Geppetto":

- Regolamento dell'Istituzione Centro di Ricerca e Documentazione La Bottega di Geppetto
- Accordo per il Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale 14/04/2014 approvato con Deliberazione Conferenza Zonale n. 15 del 17/12/2013

**Art. 13**

**ONERI PER LA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO E DELLE STRUTTURE/SERVIZI ZONALI COLLEGATI**

1. Le spese per il funzionamento della struttura tecnica di supporto e della Conferenza, quantificate annualmente nel Piano Finanziario Zonale dal Coordinatore e proposte alla Conferenza entro il mese di marzo in via preventiva e entro il mese di ottobre in consuntivo, a seguito dell'approvazione da parte della stessa, sono ripartite tra i Comuni della zona in ragione del numero dei residenti, utilizzando come parametro per il calcolo della compartecipazione finanziaria di ciascun Comune la popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente.
2. Le spese per il funzionamento delle strutture tecniche e servizi zonali collegati sono quantificate annualmente e vengono finanziate attraverso il contributo dei Comuni aderenti ai quali possono aggiungersi eventuali contributi della Provincia, della Regione e di altri soggetti istituzionali, anche attingendo a procedure e/o forme di finanziamento eventualmente previste dalla normativa di settore.
3. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune aderente è determinata sulla base della popolazione residente, definita contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario Zonale complessivo del "sistema di governance zonale".
4. Il Comune capofila è il titolare e gestore delle risorse economiche destinate al funzionamento del sistema, per l'attuazione del quale ciascun aderente provvederà a trasferire entro il 31/12 di ogni anno di riferimento la propria quota di compartecipazione
5. Il Comune capofila è autorizzato, per la predisposizione del proprio bilancio di previsione, sul quale insistono le risorse zonali, a fare riferimento al Piano

Finanziario Zonale dell'anno precedente.

**Art. 14**  
**NORME DI RIFERIMENTO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro ed in particolare alla L.R. n. 32/2002 e successive modificazioni e integrazioni, alla Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 584 del 21/06/2016 e al Regolamento della Regione Toscana in materia di servizi educativi per la prima infanzia 41/R del 30/07/2013.

**Art. 15**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

# Sistema di "Governance Zonale"

